

Nuovo Statuto approvato il 15 giugno 2019 ed entrato in vigore il 12 giugno 2024 secondo il Provvedimento di iscrizione di "FONDAZIONE ACRA ETS" al RUNTS (rep. n. 137430; C.F. 97020740151)

STATUTO

ACRA

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1 È costituita la Fondazione denominata “**ACRA ets**” (di seguito anche la “Fondazione”), Ente di Terzo Settore ai sensi del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modifiche precedentemente riconosciuto idoneo come Organizzazione Non Governativa ai sensi dell’articolo 28, legge 26 febbraio 1987, n. 49, già Onlus ai sensi e per gli effetti della Legge 125/2014 Art. 32, comma 7) e dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.2 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.
- 1.3 La Fondazione opera sia in Italia sia all’estero e può istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, delegazioni, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentito dalle leggi vigenti sia in Italia sia all’estero.

Articolo 2

SCOPI

- 2.1 La Fondazione è una organizzazione laica, senza scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice di Terzo Settore. In particolare:
- a) Art. 5 Punto n): svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore dei paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive eventuali modifiche.
Inoltre:
 - b) Art. 5 Punto a) interventi e servizi sociali
 - c) Art. 5 punto c) Prestazioni socio-sanitarie
 - d) Art. 5 punto d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) Art. 5 punto e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
 - f) Art. 5 punto i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - g) Art. 5 punto k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;
 - h) Art. 5 punto l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- i) Art. 5 punto o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- j) Art. 5 punto r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) Art. 5 punto s) Agricoltura sociale;
- l) Art. 5 punto v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) Art. 5 punto w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- n) La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice di Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio di Amministrazione;
- o) La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali e altro, nonché la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

Valori e Modalità operative

- 3.1 Al fine di perseguire gli Scopi di cui all'Art. 2, la Fondazione si propone di svolgere le proprie attività secondo i seguenti valori e modalità operative:
- a) promuovere un mutuo apprezzamento dei valori propri a popoli diversi, per una migliore comprensione e concordia internazionale a favore di una cittadinanza internazionale;
 - b) farsi carico delle situazioni di sfruttamento e di ingiustizia che dividono il mondo d'oggi per incidere, laddove è possibile, sulle cause che lo generano, attraverso un impegno ed una solidarietà concreta da attuarsi sia in Italia che nei paesi in via di sviluppo (PVS);
 - c) apportare una concreta collaborazione alle comunità rurali dei paesi in via di sviluppo ed alle persone in seno ad esse, cooperando con le suddette comunità mediante l'apporto di competenza tecnica dei suoi membri, il loro lavoro personale, la loro esperienza organizzativa e sociale e l'attività di ricerca applicata;
 - d) opporsi ad ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, promuovere i loro diritti e creare opportunità per la loro crescita come individui pienamente realizzati;
 - e) promuovere il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e delle bambine all'interno della comunità in cui vivono attraverso concrete iniziative di sostegno alla loro educazione, alla loro salute, al loro benessere ed al loro sviluppo;
 - f) promuovere in Europa e nei paesi in via di sviluppo iniziative di informazione e di educazione dell'opinione pubblica che riguardino l'interdipendenza, la solidarietà, l'intercultura e la cooperazione tra i popoli, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
 - g) promuovere la protezione della natura e la tutela dell'ambiente attraverso l'attività di ricerca, la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, l'uso sostenibile delle risorse naturali, la lotta all'inquinamento;
- 3.2 Ciò facendo, la Fondazione tende a promuovere, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, età, lingua, religione. La Fondazione e i suoi membri si obbligano a: (i) escludere dalla loro

attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri nei paesi in cui operano; (ii) evitare di imporre alle comunità in cui operano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati; (iii) esercitare la loro azione senza scopo di lucro e (iv) destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, ai fini istituzionali di cui sopra.

- 3.3 Nello spirito dello Statuto, la Fondazione intende stabilire con le autorità nazionali dei paesi in cui opera, con le istituzioni nazionali e internazionali operanti nello stesso territorio, con le altre associazioni, nazionali e internazionali, una fattiva e franca collaborazione, nel rispetto della sovranità nazionale e secondo i principi della cooperazione internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite;
- 3.4 Gli scopi i cui all'Art. 2 possono essere perseguiti anche mediante partecipazione della Fondazione a società o enti commerciali nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti. Sempre al fine di perseguire gli scopi sopracitati, atteso che la Fondazione opererà anche in stati esteri, la Fondazione può inoltre esercitare, con contabilità separate, imprese operanti per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti.

Articolo 4 PATRIMONIO

- 4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione indicata nel verbale di assemblea straordinaria del 20 novembre 2010, nell'importo netto di Euro 336.735,00 (trecentotrentaseimilasettecentotrentacinque). Di detto complessivo patrimonio, l'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00), già vincolato ai fini del riconoscimento, resta fissato quale patrimonio indisponibile mentre ogni eccedenza attuale e futura resta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione. Il Patrimonio non sarà in nessun caso inferiore a quello previsto dal Codice del Terzo Settore Dgls. 117/2017
- 4.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei membri della Fondazione, da altri beni mobili e immobili, dalle quote sociali, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'ente, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge nonché degli avanzi di gestione destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.
- 4.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.
- 4.4 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali
- 4.5 Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4.6 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri membri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Articolo 5 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

- 5.1 I membri della Fondazione sono:
- i Promotori;
 - i Partecipanti

Articolo 6 PROMOTORI

- 6.1 Sono Promotori coloro che sono indicati come tali nel verbale di assemblea straordinaria del 20 novembre 2010.
- 6.2 Può divenire successivamente Promotore qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, che condivide gli scopi della Fondazione ed alle condizioni che seguono:
- (i) contribuisca alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione o mediante conferimento di attività, anche professionale, che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia di particolare rilevanza strategica; e
 - (ii) venga ammesso con delibera del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Promotori. Qualora il numero complessivo dei Promotori sia pari o superiore a sette, l'ammissione di nuovi membri con tale qualifica avviene su presentazione di due membri (che debbono essere Promotori e/o Partecipanti).
- 6.3 Non più di un quarto dei Promotori complessivamente considerati può rivestire la qualifica di dipendente e/o collaboratore e/o consulente e/o prestatore di servizi della Fondazione. Con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione saranno determinate le modalità di soluzione delle possibili ipotesi di incompatibilità sopravvenute
- 6.4 Le delibere di nomina devono essere comunicate entro 60 giorni al richiedente ed annotate nello specifico libro sociale dei membri Promotori. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio dei Promotori, devono motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Proviviri.
- 6.5 Ogni Promotore ha diritto a esaminare, presso la sede della Fondazione i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 PARTECIPANTI

- 7.1 Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti anche privi di personalità giuridica che sono interessati alla vita della Fondazione e contribuiscono ad essa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta della persona interessata. Le delibere di nomina devono essere comunicate al richiedente entro 60 giorni e annotate nello specifico libro sociale dei membri Partecipanti. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Proviviri.
- 7.3 Ogni membro Partecipante ha diritto a esaminare presso la sede della Fondazione i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

ESCLUSIONE E RECESSO DEI MEMBRI

- 8.1 Il Collegio dei Probiviri delibera l'esclusione dei membri della Fondazione per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, morosità, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'ente, assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Collegio dei Probiviri.
- 8.2 I Promotori, con almeno sei mesi di preavviso, e i Partecipanti possono, con almeno tre mesi di preavviso possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- 8.3 Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono chiedere né ottenere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.
- 8.4 Nel caso di persone fisiche, la qualità di Promotore e Partecipante si perde in caso di morte e in tal caso la qualità è intrasmissibile agli eredi. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei confronti della Fondazione. Il Collegio dei Probiviri prende atto del verificarsi di tale evento.

Articolo 9

ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 9.1 Sono organi della Fondazione:
- a) il Collegio dei Promotori;
 - b) il Collegio dei Partecipanti;
 - c) l'Assemblea Generale;
 - d) il Consiglio di Amministrazione;
 - e) il Presidente e il Vice Presidente;
 - f) il Collegio dei Probiviri;
 - g) l'Organo di controllo della Fondazione

Articolo 10

COLLEGIO DEI PROMOTORI

- 10.1 Tutti i Promotori costituiscono il Collegio dei Promotori. Possono votare coloro che sono iscritti nei libri Promotori da almeno 3 mesi e che sono in regola con il versamento della quota annuale stabilita.
- 10.2 Il Collegio dei Promotori, oltre ai poteri espressamente previsti in altri articoli del presente statuto, ha i seguenti poteri:
- (i) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, previa determinazione del numero complessivo dei suoi componenti;
 - (ii) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri di propria competenza;
 - (iii) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo di propria competenza.
- 10.3 Il Collegio dei Promotori si dota di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.

- 10.4 Il Collegio dei Promotori, salvo che sia diversamente stabilito dal presente statuto, delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 10.5 Il Collegio dei Promotori è presieduto dal Presidente della Fondazione che assiste alle riunioni senza diritto di voto, salvo che abbia la qualifica di Promotore e salvo nei casi di parità.

Articolo 11 COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

- 11.1 Tutti i Partecipanti costituiscono il Collegio dei Partecipanti. Possono votare coloro che sono iscritti nel libro Partecipanti da almeno 3 mesi e che sono in regola con il versamento della quota annuale stabilita.
- 11.2 Il Collegio dei Partecipanti, oltre ai poteri espressamente previsti in altri articoli del presente statuto, ha i seguenti poteri:
- (i) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
 - (ii) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri di propria competenza;
 - (iii) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo di propria competenza.
- 11.3 Il Collegio dei Partecipanti si dota di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.
- 11.4 Il Collegio dei Partecipanti delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti; ciascun Partecipante non può essere portatore di più di una delega.
- 11.5 Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione che assiste alle riunioni senza diritto di voto, salvo che abbia la qualifica di Partecipante e salvo nei casi di parità.

Articolo 12 ASSEMBLEA GENERALE

- 12.1 L'Assemblea è costituita da tutti i membri della Fondazione iscritti da almeno 3 mesi nei libri sociali e in regola con il versamento della quota annuale.
- 12.2 Ciascun membro ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro membro. Ciascun membro potrà, comunque, rappresentare solo un altro membro. I membri persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da un soggetto delegato da quest'ultimo.
- 12.3 All'Assemblea compete, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente statuto:
- a) formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione;
 - b) approvare le modifiche allo Statuto;
 - c) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nonché la nomina ed i poteri dei liquidatori;
 - d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 12.4 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno affinché il Consiglio di Amministrazione relazioni sull'andamento della gestione, sull'attività svolta e sui programmi della Fondazione e illustri i contenuti del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei membri.

- 12.5 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto pubblicato sul sito della Fondazione e/o inviato ai membri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere prevista ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'avviso deve altresì essere affisso presso la sede almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
- 12.6 L'Assemblea può svolgersi anche con i membri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:
- (i) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
- 12.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
- 12.8 Le deliberazioni riguardanti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono in ogni caso approvate con il voto favorevole della Maggioranza dei membri Promotori ed i due terzi dei membri presenti.

Articolo 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti variabile da sette a quindici. Al Collegio dei Promotori spetta la determinazione del numero e la priorità nella nomina dei componenti.
- 13.2 A seconda dei casi essi sono nominati come segue, in rapporto al numero dei componenti:
- (i) sette componenti: cinque nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti due nominati dal Collegio dei Partecipanti;
 - (ii) nove componenti: sei nominati dal Collegio dei Promotori; i rimanenti tre nominati dal Collegio dei Partecipanti;
 - (iii) undici componenti: sette nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti quattro nominati dal Collegio dei Partecipanti;
 - (iv) tredici componenti: otto nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti cinque nominati dal Collegio dei Partecipanti;
 - (v) quindici componenti: nove nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti sei nominati dal Collegio dei Partecipanti.
- 13.3 Il Consiglio di Amministrazione non può essere composto in maggioranza da Promotori. Non più di un quarto dei Consiglieri può rivestire la qualifica di dipendente e/o collaboratore e/o consulente e/o prestatore di servizi della Fondazione a meno che tale rapporto non derivi esclusivamente dalla carica

di Consigliere delegato. Con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione saranno determinate le modalità di soluzione delle possibili ipotesi di incompatibilità sopravvenute.

- 13.4 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento o dimissioni, e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 13.5 Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
- 13.6 Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte dell'organo che ha diritto a nominarlo o nominarli, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora l'organo competente non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale designazione da parte dell'organo competente.

Articolo 14

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 14.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:
- (i) nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
 - (ii) definire gli indirizzi strategici della Fondazione;
 - (iii) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo nonché, laddove ciò sia previsto per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - (iv) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - (v) proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
 - (vi) approvare eventuali regolamenti interni e verificarne l'applicazione;
 - (vii) deliberare la quota annuale e la quota di accesso per ciascuna categoria di membri della Fondazione.
 - (viii) deliberare su attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del Codice di Terzo Settore e da apposito Decreto Ministeriale.
- 14.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi. In particolare, potrà nominare un Comitato Scientifico come organo di consulta su temi strategici per la Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì individuare ulteriori categorie di partecipanti alla Fondazione.
- 14.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente e/o ad uno o più dei consiglieri o ad un Comitato Esecutivo. Non possono essere delegate le seguenti funzioni: definizione degli indirizzi strategici della Fondazione, approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; predisposizione ed approvazione degli indirizzi operativi e strategici da presentare all'Assemblea mediante il documento di programmazione annuale; fissazione della quota annuale e della quota di accesso per le diverse categorie di membri per la partecipazione alla Fondazione; deliberazione sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi membri; revisione annuale del Libro Membri per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun membro.

- 14.4 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza della Fondazione a soggetti terzi mediante il rilascio di procure, generali o speciali, per singoli atti o categorie di atti.
- 14.5 La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita. Possono però essere remunerati i consiglieri rivestiti di particolari incarichi, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. E' presieduto dal Presidente della Fondazione. È convocato su iniziativa del Presidente oppure di almeno un terzo dei suoi componenti, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.
- 15.2 Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 15.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 15.4 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione

Articolo 16

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

- 16.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
- 16.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Al Presidente spetta altresì: (i) compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno portati a conoscenza dello stesso Consiglio appositamente convocato entro 30 (trenta) giorni; (ii) agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; (iii) rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
- 16.3 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente.
- 16.4 Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
- 16.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.
- 16.6 Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 17.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, anche esterni alla Fondazione, sempre in numero dispari ed a scelta dell'Assemblea. Qualora il numero dei componenti del Collegio dei Probiviri sia pari a:
- (i) tre: due vengono nominati dai Promotori, uno dai Partecipanti;
 - (ii) cinque: tre vengono nominati dai Promotori, due dai Partecipanti;
 - (iii) sette: quattro vengono nominati dai Promotori, tre dai Partecipanti.
- 17.2 Il Presidente del Collegio dei Probiviri viene eletto tra i suoi componenti.
- 17.3 Il collegio dei Probiviri delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.
- 17.4 Il Collegio dei Probiviri ha funzione di garanzia e verifica del rispetto delle norme statutarie e regolamentari della Fondazione. Il Collegio dei Probiviri delibera l'eventuale esclusione dei membri della Fondazione. Il Collegio dei Probiviri delibera altresì su eventuali istanze presentate da persone che hanno richiesto l'adesione alla Fondazione ed hanno ricevuto il diniego da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 17.5 La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 18 ORGANO DI CONTROLLO

- 18.1 L'organo di controllo delle attività finanziarie e contabili della Fondazione è composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, così nominati:
- a. due componenti, tra cui il Presidente, dal Collegio dei Promotori;
 - b. un componente dal Collegio dei Partecipanti.
- 18.2 Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- 18.3 L'organo di controllo della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione in conformità con l'Art. 32 del Dgls 117/2017 e successive modifiche.
- 18.4 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
- 18.5 I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Promotori e del Collegio dei Partecipanti e dell'assemblea generale.
- 18.6 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

- 19.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 gennaio il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

- 19.2 I bilanci, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione.
Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, la Fondazione deve altresì redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
- 19.3 Ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, sarà destinato esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali
- 19.4 È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 20

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

- 20.1 La Fondazione è costituita senza limitazione di durata e si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile.
- 20.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, secondo le indicazioni dell'Assemblea che, allo scopo nomina un liquidatore.

Articolo 21

NORMA FINALE

- 21.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle leggi in materia.